

OGGETTO DELL'IMU

L'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Torna ad essere soggetta ad IMU l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è sempre la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ((previa certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale) e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE

L'abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare (coniugi non legalmente separati) abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, situati nello stesso territorio Comunale, l'aliquota e la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze spettano ad un solo coniuge.

LE PERTINENZE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE

Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all'aliquota ridotta, anche una detrazione pari a €200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

La detrazione di €200 è maggiorata di €50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La maggiorazione non può superare €400 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione (€200) e della maggiorazione non può risultare superiore a €600.

ESTENSIONE DELL' ALIQUOTA RIDOTTA E DELLE RELATIVE DETRAZIONI AD ALTRE FATTISPECIE:

Le aliquote per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:

- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- (per Regolamento del Comune di Offida) agli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulta locato né utilizzato);

FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1° GRADO (GENITORI/FIGLI)

Ai sensi dell'Art. 6 del vigente Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2012 per le abitazioni possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica), è applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio rispettando le seguenti scadenze:

Per l'anno 2012 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine del 16 dicembre 2012 e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno 2013.

Dal 01/01/2013 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.

L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;

A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

QUANDO E COME SI PAGA

PER L'ANNO 2012 NON E' POSSIBILE PAGARE IN UNICA SOLUZIONE

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso nelle seguenti modalità:

- La prima rata entro il 18 giugno in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'Art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- La seconda entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

L'imposta dovuta per abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, a scelta del contribuente in tre rate di cui:

- la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'Art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
- la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Il versamento dell'I.M.U. dovrà avvenire solo con il modello F24 (NON E' AMMESSO NESSUN ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO), solo a decorrere dal 1 dicembre 2012, il versamento potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale con modalità che verranno in seguito specificate.

Il codice catastale del Comune di Offida è G005 e codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

Tipologia immobile	Codice IMU Quota COMUNE	CODICE IMU Quota STATO
Abitazione principale e relative pertinenze	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924

E' possibile avvalersi di crediti diversi per il pagamento dell'IMU con il modello F24.

Per maggiori chiarimenti sulle modalità di versamento si vedano: del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2012/53909 avente ad oggetto: "Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2012/53906 avente ad oggetto: "Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni";

- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate N. 35/E avente ad oggetto: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili".

MODALITA' DI VERSAMENTO PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.

Per l'anno 2012, la prima rata (entro il 18 giugno) è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base (0,20%) e la seconda rata (entro il 17 dicembre) è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

MODALITA' DI VERSAMENTO PER I FABBRICATI RURALI NON CENSITI

Per l'anno 2012, il comma 8 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dello stesso art. 13 (fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3 comma 3, Decr. Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28) è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre.